

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1045-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 luglio 1960

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1960 (V. Stampato n. 2324)

**d'iniziativa dei senatori TURANI, AMIGONI, GIRAUDO, CEMMI, CHABOD, BUSSI,
BENEDETTI e SIBILLE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 NOVEMBRE 1960

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero della industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare la approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.